

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

La campagna di commercializzazione dei semi di colza e di ravizzone ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno.

La campagna di commercializzazione dei semi di girasole ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968, i prezzi indicativi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati a 20,25 unità di conto per 100 chilogrammi allo stadio del commercio all'ingrosso al netto da imposta.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968, i prezzi d'intervento di base per i

semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati a 19,65 unità di conto per 100 chilogrammi allo stadio del commercio all'ingrosso al netto da imposta.

I prezzi d'intervento di base sono validi per Ravenna.

Articolo 4

I prezzi di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a semi alla rinfusa di qualità sana, leale e mercantile,

a) con 2 % d'impurità, nonchè nel seme come tale, 10 % di umidità e 42 % d'olio, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone,

b) con 2 % d'impurità, nonchè, nel seme come tale, 10 % di umidità e 40 % d'olio, per quanto riguarda i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

REGOLAMENTO N. 115/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1967

che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 29,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare i criteri per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché stabilire il luogo di transito di frontiera della Comunità per il quale detti prezzi sono calcolati;

Considerando che questi prezzi devono essere determinati sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale;

Considerando che, a tal fine, occorre che la Commissione prenda in considerazione tutte le

(¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

offerte fatte sul mercato mondiale giunte a sua conoscenza, unitamente a tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che tuttavia essa non deve tener conto delle offerte che, a suo giudizio, non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato; che essa non deve tener conto neppure delle offerte e dei corsi validi a lungo termine, che non corrispondano a quelli dei prodotti idonei alla commercializzazione immediata;

Considerando che, ove non si disponga di offerte o di corsi su cui fondarsi per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, detto prezzo deve essere fissato in base all'ultimo valore noto dei quantitativi di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione dei semi in oggetto;

Considerando che, all'atto della determinazione del luogo di transito di frontiera, occorre assicurarsi della sua rappresentatività per l'importazione e per la trasformazione dei semi; che il porto di Rotterdam risponde a queste condizioni e può quindi essere assunto a luogo di transito di frontiera della Comunità; che le offerte e i corsi presi in considerazione devono essere modificati, qualora valgano per un altro luogo di transito di frontiera;

Considerando che, per le offerte e i corsi presi in considerazione, si debbono prevedere modifiche destinate a compensare segnatamente eventuali differenze di condizionamento o di qualità rispetto a quanto è stato stipulato per la determinazione del prezzo indicativo;

Considerando che, all'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale, occorre tener conto della necessità di evitare che il diverso vantaggio economico inerente alla trasformazione dei vari semi oleosi possa indurre le industrie trasformatrici della Comunità a preferire alle altre specie di semi un seme determinato; che a tal fine occorre prevedere opportune modifiche del prezzo preso in considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Commissione determina periodicamente un prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone, ed un prezzo del mercato mondiale per i semi di girasole.

2. Ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, la Commissione tiene conto

di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale e giunte a sua conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri, nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale.

3. La Commissione fissa tale prezzo in base alle possibilità d'acquisto effettive più favorevoli, ad eccezione delle offerte e dei corsi:

a) che non si riferiscono a un imbarco da effettuare entro un termine da stabilirsi in base alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale,

b) che non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale del mercato.

Articolo 2

Qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale di una specie di seme, non si disponga di offerte o di corsi su cui fondarsi, la Commissione fissa tale prezzo in base al valore dei quantitativi medi di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 chilogrammi di semi della stessa specie, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e panelli.

Articolo 3

Qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale di una specie di seme, non si disponga di offerte o di corsi su cui fondarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli ricavatine, il prezzo del mercato mondiale viene fissato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli stessi, modificati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Per la determinazione dei prezzi di cui all'articolo 1, il luogo di transito di frontiera della Comunità è fissato a Rotterdam.

Articolo 5

La Commissione determina il prezzo del mercato mondiale per semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, consegnati a Rotterdam.

Per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni sopra indicate, la Commissione procede alle necessarie modifiche.

Articolo 6

1. All'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale di una specie di seme, il prezzo adottato viene modificato di un importo pari al massimo al divario esistente fra:

— la differenza fra il prezzo di 100 chilogrammi di semi di colza, ravizzone o girasole, maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi dei quantitativi di olio e pannelli ottenuti dalla trasformazione della specie di seme considerata, e

— la differenza tra il prezzo di 100 chilogrammi di uno o più altri tipi di semi, maggio-

rato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi dei quantitativi di olio e pannelli ottenuti dalla loro trasformazione.

2. All'atto della determinazione dell'importo previsto al paragrafo 1, si tiene conto dell'incidenza del divario di cui allo stesso paragrafo,

a) sulle attività commerciali degli operatori nella Comunità,

b) sullo smercio delle varie specie di semi sul mercato mondiale.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente regolamento vengono definite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 giugno 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

REGOLAMENTO N. 116/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1967

relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che occorre definire i principi per la concessione dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE e i principi per la fissazione dell'importo dell'integrazione in caso di situazione anormale; che occorre inoltre stabilire le modalità di controllo del diritto alla integrazione nonché le condizioni di fissazione anticipata del suo ammontare;

Considerando che la maggioranza dei semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti ed utilizzati nella Comunità, viene destinata alla produzione di olio; che questi semi sono soggetti alla concorrenza diretta dei semi oleosi importati che vengono in genere offerti a prezzi inferiori al prezzo indicativo; che è pertanto opportuno concedere il diritto all'integrazione sol-

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.